

REGOLAMENTO DI ACCESSO ED USO DELLO STADIO EUGANEO

(D. Min. Interno 18.3.1996 e succ. mod.int. e Legge 4 Aprile 2007 n.41)

1. Il presente regolamento disciplina l'uso e l'accesso allo Stadio Euganeo di Padova conformemente a quanto previsto dai Decreti del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996, 6 giugno 2005 e dalla Legge 4 Aprile 2007 n.41. Il rispetto delle norme del Regolamento è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza nell'impianto sportivo da parte dello spettatore. La società Calcio Padova S.p.A. può rifiutare l'ingresso allo Stadio alle persone che abbiano violato il presente Regolamento.
2. Per l'accesso allo Stadio è obbligatorio munirsi di regolare titolo d'accesso, abbonamento o biglietto. Il titolo d'accesso è personale e non può essere ceduto a terzi.
3. L'acquisto del titolo valido per l'accesso e la permanenza nell'area dello Stadio Euganeo comportano l'accettazione del presente Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla FIGC, dalla Lega Nazionale Professionisti, dall'Autorità di Pubblica Sicurezza e dalla società Calcio Padova S.p.A. L'inosservanza comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente espulsione dallo Stadio del contravventore, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti.
4. Qualunque titolo di accesso venduto illegalmente sarà confiscato dagli Addetti ai controlli (Steward), dai Funzionari della società Calcio Padova S.p.A. e/o dalle Forze dell'Ordine. Il titolo di accesso dovrà essere conservato integro per tutto il tempo di permanenza nell'impianto. Il personale preposto potrà richiederne l'esibizione in qualsiasi momento.
5. Si ricorda che gli addetti della società Calcio Padova S.p.A. preposti all'assistenza del pubblico durante la manifestazione sono equiparati legalmente agli "addetti a pubblico servizio" e pertanto a loro maggior tutela sarà applicabile il codice penale ed in particolare gli articoli che tutelano la figura di pubblico ufficiale.
6. Con l'acquisto del titolo di accesso allo Stadio lo spettatore autorizza implicitamente la società Calcio Padova S.p.A. a richiedere alle Autorità di Pubblica Sicurezza di effettuare controlli sulla persona durante l'accesso e per tutto il tempo di permanenza nello Stadio, nonché a rifiutare l'ingresso o ad allontanare chiunque non sia disposto a sottoporsi a detti controlli.
7. Tutte le persone dotate di valido titolo di accesso, che accedono allo Stadio hanno il diritto/dovere di occupare solamente il posto loro assegnato evidenziato sul biglietto e/ o sull'Abbonamento. Nessuno può rimanere in piedi durante lo svolgimento della gara né spostarsi all'interno dell'impianto senza l'espressa autorizzazione degli Steward, dei Funzionari del Club e/o delle Forze dell'Ordine.

8. Qualunque spettatore che verrà trovato in una zona dello Stadio diversa da quella indicata sul titolo di accesso e designata ad ospitare un gruppo di tifosi di cui non fa parte, potrà essere allontanato dallo Stadio.
9. Per ragioni di ordine pubblico l'Autorità di pubblica sicurezza o la società Calcio Padova S.p.A. potranno limitare o interdire l'accesso o la permanenza allo stadio anche a soggetti che dispongano di regolare titolo d'accesso. Non è consentito, in nessun caso, l'accesso allo stadio a persone soggette a diffida per atti di violenza.
10. La società Calcio Padova S.p.A. non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose all'interno dello Stadio e nelle aree limitrofe, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua negligenza o colpa.
11. La società Calcio Padova S.p.A. non può garantire che la gara abbia luogo nella data e nell'ora prevista; si riserva, inoltre, il diritto di riprogrammare la data e l'ora della gara senza alcun preavviso e senza dover incorrere in nessun tipo di responsabilità. In caso di evento postposto, o annullato, il rimborso avverrà secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo di accesso.
12. Data e ora della partita potranno essere modificate per disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico della società Calcio Padova S.p.A. La società Calcio Padova S.p.A. non avrà nessun altro obbligo oltre a quello del rimborso del biglietto, responsabilità per qualsiasi titolo, ragione, azione. Il rimborso o la sostituzione del biglietto avrà luogo solo a fronte di presentazione e, quindi, restituzione dello stesso.
13. La società Calcio Padova S.p.A. si riserva la possibilità di richiedere la rifusione di eventuali costi sostenuti a seguito di comportamenti che abbiano generato danni a cose, persone o all'immagine societaria.
14. I seguenti oggetti non devono essere introdotti nello Stadio: coltelli, mazze, bastoni, fuochi artificiali, petardi, fumogeni, strumenti per l'emissione di fumo o gas visibile, trombe a gas, razzi e bengala, armi, materiale imbrattante o inquinante, oggetti pericolosi e contundenti, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, aste e tutti gli oggetti che possono essere usati come arma e/o essere pericolosi per l'incolumità pubblica. Sono altresì vietate l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che comunque incitano alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Chiunque sarà trovato in possesso di tali materiali avrà l'accesso interdetto o sarà accompagnato all'uscita, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria e di quella di Pubblica Sicurezza.
15. La società Calcio Padova S.p.A. si riserva il diritto di non emettere titoli d'accesso ad utilizzatori che si siano dimostrati non rispettosi del presente regolamento e abbiano tenuto comportamenti lesivi all'immagine della società (atti violenti, danni a persone o cose, ecc.). Si riserva inoltre il diritto di revocare titoli già emessi in caso di comportamenti non consentiti o scorretti. L'utilizzatore accetta l'eventuale allontanamento dell'impianto sportivo nel caso di comportamento scorretto o molesto.

16. Lo Stadio è soggetto a controllo audiovisivo, sia all'interno, che all'esterno dell'impianto sportivo. Le immagini registrate durante l'evento saranno usate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza per verificare la correttezza dei comportamenti, garantire la sicurezza degli spettatori ed individuare le violazioni alle normative vigenti. Tutto il materiale audio e video registrato sarà trattato secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1996 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
17. Con la sola eccezione dei giornalisti e degli operatori radiotelevisivi accreditati, non è permesso introdurre nello Stadio attrezzature in grado di registrare e trasmettere materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti l'evento in corso nello Stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di Legge, alla società Calcio Padova S.p.A. L'uso di telefonini è permesso solo per fini personali e privati.

In caso di emergenza:

In varie zone dello stadio sono affissi cartelli con l'indicazione delle norme di comportamento in caso di emergenza. In ogni caso rimanere calmi; seguire le indicazioni del più vicino addetto alla sicurezza; percorrere le vie di fuga indicate dall'addetto alla sicurezza speditamente, ma senza correre ed accalcarsi; favorire il deflusso dei disabili; non percorrere le vie di esodo in senso contrario a quello indicato; avere un comportamento ispirato a sentimenti di solidarietà, civismo e collaborazione verso gli altri; scoraggiare comportamenti non conformi all'emergenza e collaborare per quanto possibile affinché non si sviluppino situazioni di panico. È severamente vietato ostruire i passaggi, le vie di accesso e di uscita, le uscite e gli ingressi, le scale. E' severamente vietato arrampicarsi sulle strutture dello Stadio.

I seguenti comportamenti devono essere ritenuti proibiti e perseguibili a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, a meno che specificamente riconosciuti come necessari dall'Autorità di Pubblica Sicurezza:

- l'ingresso senza titolo di accesso regolarmente rilasciato secondo D.M. 6/6/05;
- lo scavalco delle recinzioni, dei separatori e delle strutture;
- sostare in piedi sui posti a sedere, o lungo i percorsi di smistamento;
- attardarsi senza ragione negli ingressi o vie di uscita, nei passaggi e nei corridoi dello Stadio;
- usare travestimenti che non permettano di distinguere il viso;
- le azioni che possano danneggiare persone o cose, in particolare, il lancio di oggetti e di materiale esplosivo o fumogeno;
- l'invasione di campo, l'entrata in aree proibite;
- la distruzione, il danneggiamento, il deturpamento o uso non autorizzato di edifici, strutture o altre attrezzature, pubbliche o private;
- entrare nello Stadio in stato di ebbrezza alcolica;

- assumere sostanze che possano alterare il normale comportamento e/o entrare nello Stadio sotto il loro effetto;
- usare l'intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione verso altre persone (inclusi arbitri, calciatori, ufficiali, personale di sicurezza);
- diffondere suoni, immagini o scritte razziste, incitanti alla violenza o comunque offensive;
- entrare o parcheggiare ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree destinate al loro parcheggio;
- condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni, se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme di sicurezza, pena la confisca del materiale oggetto di dette attività proibite;
- gettare spazzatura, o altro materiale di scarto, in luoghi non previsti per tale scopo;
- altre azioni che, a giudizio del personale di sicurezza, costituiscano o possano costituire ostacolo alla conduzione o alla prosecuzione della gara, oppure siano o possono essere di fastidio o pericolo per altre persone.

Non si possono introdurre nello Stadio gli oggetti di seguito elencati od indicati su appositi espositori posti nelle immediate adiacenze dello Stadio, se non preventivamente autorizzati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza:

- armi da fuoco o strumenti atti ad offendere, come spade, coltelli e forbici, veleni, sostanze nocive ed infiammabili, droghe, esplosivi, fumogeni, mortaretti, fuochi artificiali, polvere da sparo o altre sostanze pericolose;
- pietre, biglie, bottiglie in vetro, lattine, taniche, bottiglie in PET con tappo, sostanze congelate nonché tutti gli altri oggetti idonei ad essere lanciati;
- oggetti che possono essere usati come arma, quali aste di bandiera, supporti per macchine fotografiche, bastoni, martelli, cacciavite, catene, ecc.;
- ombrelli, salvo quelli giudicati innocui dal personale di sicurezza;
- cartelli, stendardi orizzontali o verticali, banderuole, bandiere, documenti, disegni, materiali stampati contenenti propaganda per dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti inneggianti alla violenza o che possano determinare reazioni violente nei destinatari, ovvero possano ostacolare lo svolgimento delle gare;
- caschi da motociclista;
- bibite alcoliche, bagagli ingombranti come ghiacciaie, valige, ecc.;
- animali, con l'eccezione di cani guida per ciechi o cani soccorritori.

Avvertenze:

I seguenti comportamenti costituiscono reato ai sensi della Legge n° 401 del 13 dicembre 1989 e successive modifiche, e sono puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'EVENTUALE CONDANNA PER UNO DEI REATI SOTTOELENCATI COMPORTA IL DIVIETO DI ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI.

- violazione delle disposizioni di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive;

- lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di competizioni sportive;
- invasione di campo;
- possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive;
- turbativa di manifestazioni sportive.

LA NUOVA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEGLI STADI

Nella riunione dell'8 marzo scorso l' Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha emanato nuove disposizioni sulla sicurezza negli stadi che sono entrate in vigore a partire dal 30 marzo prossimo.

E' autorizzata

- l'introduzione e l'esposizione di bandiere, sciarpe, coccarde, cappellini e maglietta con i soli colori sociali della propria squadra
- l'introduzione e l'esposizione di oggettistica di folklore che, per sua stessa natura e conformazione, non possa essere impropriamente utilizzato come corpo contundente.

Saranno vietate.

- l'introduzione negli stadi striscioni, bandiere o qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato.
- L'introduzione e l'esposizione di striscioni dal contenuto violento, ingiurioso, o comunque vietato dalla vigenti normative (espressioni di razzismo, antisemitismo, vilipendio)
- L'introduzione di tamburi e gli altri mezzi di diffusione sonora (come ad esempio i megafoni)
- L'esposizione di materiale che per dimensione ostacoli la visibilità ad altri tifosi
- L'introduzione di materiali di qualsiasi tipo, anche se autorizzato, dopo l'apertura al pubblico dei cancelli di accesso allo stadio.
- L'introduzione di materiale ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità e per la sicurezza antincendio.

Gli striscioni e/o le bandiere contenenti scritte a sostegno della propria squadra potranno essere esposti negli stadi previa richiesta di autorizzazione da inoltrarsi alla società organizzatrice almeno 7 giorni prima della gara.

Tale richiesta dovrà specificare le generalità complete del richiedente, le dimensioni e il materiale degli striscioni/bandiere, il contenuto e la grafica (con relativa documentazione fotografica), il settore dello stadio in cui è prevista l'esposizione, le modalità e i tempi di attuazione delle eventuali coreografie.

Il nulla osta all'esposizione dello striscione/bandiera potrà essere concesso, almeno 5 giorni prima della gara, dal Dirigente del Gruppo Operativo di Sicurezza o dall'Ufficio di Gabinetto del Questore, informati della richiesta dalla Società organizzatrice.

L'autorizzazione potrà essere concessa a condizione che

- l'autore della richiesta sia identificato
- all'interno del gruppo identificato dal materiale esposto non siano presenti persone soggette a divieto di accesso agli impianti sportivi (Daspo)
- non sussistano motivi ostativi né per l'ordine e la sicurezza pubblica, né per la salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio
- le dimensioni del materiale non siano tali da ostacolare la visuale agli altri tifosi.

Il nulla osta potrà essere concesso anche per l'intera stagione e revocato nel caso in cui esponenti del gruppo identificato dal materiale esposto ricevano un Daspo, commettano episodi di intemperanza o violino il Regolamento d' Uso dell'impianto.

L'esito della richiesta di autorizzazione verrà comunicato per iscritto dalla Società organizzatrice all'interessato.

Il materiale autorizzato dovrà quindi essere introdotto almeno 1 ora prima dell'apertura al pubblico dei cancelli dell'impianto. Dopo tale apertura, non sarà più consentita l'introduzione di alcun materiale, anche se autorizzato.

L'esposizione di materiale non autorizzato comporterà l'immediata rimozione dello stesso e l'allontanamento dei trasgressori, con possibile applicazione del Daspo e/o revoca dell'autorizzazione all'esposizione dello striscione identificativo del gruppo di appartenenza; dopo il deflusso, il materiale autorizzato dovrà essere rimosso e, ove richiesto, ripresentato integralmente presso il varco indicato.

Per comunicare al Calcio Padova l'intenzione di esporre uno striscione allo stadio Euganeo, si prega di contattare la Società Calcio Padova al numero 049 8723555, inviando una mail alla casella di posta padovacalcio@padovacalcio.it o spedendo un fax allo 049 8723522 e indicando:

- Generalità del richiedente ed eventuale gruppo organizzato di appartenenza
- dimensioni dello striscione
- materiale con cui è allestito
- contenuto
- settore in cui verrà esposto
- in quale momento verrà esposto e per quanto tempo rimarrà in esposizione